

BStGer RR.2022.229 vom 12. April 2023

Bundesstrafgericht, 2023-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.229

FR: TPF RR.2022.229 du 12 avril 2023

IT: TPF RR.2022.229 del 12 aprile 2023

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

- 4 -

settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti

fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v.

DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimoniali del 15 novembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della omonima relazione n° 1, accesa presso la banca D. ed oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere avverso la consegna dei rispettivi valori patrimoniali a scopo di confisca (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid.

E. 1.6

pag. 82). La legittimazione non è invece data per le altre relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata e delle quali A. ANSTALT non è titolare (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.105 del 24 agosto 2021 consid. 1.5.2-1.5.3).

E. 2

L'art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano

- 5 -

destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L'art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: lo Stato richiedente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli

oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l'art. VIII dell'Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell'art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

E. 3

La ricorrente lamenta di non essere stata coinvolta nelle procedure di merito e di non aver “mai conosciuto gli estremi del procedimento penale” né visto “trasferire sui propri conti denaro che in qualche modo possa essere riconducibile ai fatti incriminati”, e ciò nonostante essa “fosse stata resa consapevole dell'ordine di sequestro inizialmente emesso”. Su questi presupposti, “in conseguenza della violazione del proprio diritto di essere sentita, nel procedimento svoltosi al cospetto delle autorità estere, nessun coinvolgimento di A. ANSTALT sarebbe possibile”.

E. 3.1

La ricorrente censura in sostanza una violazione dell'art. 2 AIMP. Tale disposto ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme

- 6 -

riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

E. 3.2

Giusta l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Esse beneficiano non solo all'imputato, bensì a tutte le parti al procedimento penale nello Stato richiedente. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 748 n. 683 e rinvii).

E. 3.3

Secondo la giurisprudenza, l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera (DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre

2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale CR.2021.19 dell'8 novembre 2021 consid. 3.1; RR.2020.304 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1). Le persone giuridiche possono invece di principio richiamarsi all'art. 2 lett. a AIMP se sono imputate nel procedimento nello stato rogante; in tale contesto può essere fatta valere solo una violazione delle norme sull'equo processo ex art. 6 CEDU (TPF 2016 138 consid. 4.2-4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.7-11 dell'11 gennaio 2023 consid. 2.5.2; RR.2020.203 del 15 marzo 2021 consid. 9.2.2).

In materia di consegna a scopo di confisca, il Tribunale federale ha precisato che se i beni vengono consegnati allo Stato rogante, quest'ultimo ne ottiene l'accesso diretto, motivo per il quale viene intaccata la garanzia costituzionale di proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.). Ne discende, in primo luogo, che alla persona interessata deve essere concesso il diritto di invocare l'art. 2 AIMP, anche se non si trova nello Stato richiedente, a patto che non abbia rinunciato ai rimedi legali con i quali avrebbe potuto lamentarsi delle carenze nel procedimento nello Stato richiedente (sentenza del Tribunale federale 1C_431/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 4.3; 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.348 e RR.2018.349, del 15 ottobre 2019

- 7 -

consid. 7.2; RR.2017.30 del 30 luglio 2017 consid. 5.2). Per quanto riguarda poi nello specifico le società non indagate, ma comunque oggetto di misure confiscatorie nel procedimento estero, la giurisprudenza del Tribunale penale federale, ammette di principio la possibilità che quest'ultime si richiamino all'art. 2 AIMP (sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.202 del 4 aprile 2023 consid. 6.3; RR.2017.306 dell'8 marzo 2018 consid. 5.4; si vedano anche le sentenze 2020.276-283 del 14 dicembre 2020 consid. 2.2; RR.2016.105 del 30 novembre 2016 consid. 2.3 che lasciano aperta la questione). In concreto, non vi è motivo di scostarsi da questa prassi.

E. 3.4

Questa Corte ha già avuto modo di escludere che il mancato coinvolgimento nella procedura penale italiana di merito di terzi formalmente intestatari di beni per i quali era stata formulata richiesta di consegna a scopo di confisca fosse contraria ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Dalla giurisprudenza italiana si inferisce infatti che il terzo estraneo al processo formalmente proprietario del bene già sotto sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può innanzitutto chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Una volta che la sentenza di merito che dispone la confisca di beni riconducibili all'imputato è divenuta irrevocabile, il terzo formale intestatario di quanto confiscato non perde le possibilità di trovare tutela per dimostrare che egli è anche l'effettivo proprietario. Sebbene tale soggetto non possa impugnare la sentenza perché non è stato parte del processo, questi può infatti far capo all'istituto dell'incidente di esecuzione al fine di far valere le proprie ragioni (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.195 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.196 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.195 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.).

E. 3.5

Nel caso in esame, l'avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della domanda di cooperazione internazionale risulta essere lo stesso C., già imputato nel

procedimento italiano (v. act. 7.2). È per questo motivo che nel 2013 la procedura di assistenza giudiziaria conduceva al sequestro del conto intestato a A. ANSTALT (v. act. 12.3). Il 9 novembre 2017, il GIP di Arezzo, in esito a patteggiamento, ha applicato a C. la pena di anni due e EUR 4'000.– di multa e ha disposto nei suoi confronti la confisca dei beni in sua disponibilità a concorrenza dell'importo di EUR 198'924'000.–. Lo stesso GIP di Arezzo, interpellato dall'UDSC, ha precisato, in data 23 ottobre 2019, che dovevano ritenersi nella disponibilità dell'imputato, e con ciò da mantenere sotto sequestro, anche le somme depositate su conti intestati a soggetti terzi, ferma restando la possibilità, per i suoi patrocinatori, di formalizzare in Italia una procedura d'incidente di esecuzione. Come visto, con complemento rogatorio del 28 ottobre 2019, l'autorità estera, ha poi chiesto la confisca di tali valori patrimoniali (v. act. 11.1).

- 8 -

Per stessa ammissione di A. ANSTALT, che in una precedente procedura dinanzi a questa Corte era peraltro stata patrocinata dal medesimo rappresentante di C. (v. procedure RR.2014.196 e RR.2014.198), il sequestro del conto le era inizialmente noto. Ciò nonostante, non risulta che la ricorrente si sia attivata dinanzi alle autorità estere onde far valere i propri diritti prima che la sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017 divenisse irrevocabile. Nemmeno in seguito, l'insorgente si è avvalsa dello strumento esecutivo residuale messo a sua disposizione dall'ordinamento giuridico italiano, che le avrebbe permesso di rivendicare l'effettiva titolarità degli averi patrimoniali in conto.

E. 3.6

Su questi presupposti, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tutela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell'esecuzione, non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non corrisponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2). Ulteriori ostacoli alla concessione dell'assistenza non sono ravvisabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame. Tutti i requisiti sono dunque adempiuti, di modo che la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall'autorità precedente.

E. 4

Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità.

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5000.–, a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 9 -